

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo:		AZZARO, <i>Relatore</i>	1407
PRESIDENTE	1406	BOTTA	1408
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1408
Autorizzazione della spesa di lire 730 milioni per la prosecuzione ed il completamento del Canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse (4390)	1406	Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	1406	GAGLIARDI ed altri: Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia Vescovile di Vittorio Veneto una porzione dell'immobile patrimoniale denominato « Ex Caserma Vittorio Veneto » sito in Conegliano (4357)	1409
LAFORGIA, <i>Relatore</i>	1406	PRESIDENTE	1409, 1410
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		GAGLIARDI	1410
Vendita a favore dell'Università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex Caserma Carlo Emanuele » sito in detto capoluogo (4409)	1406	GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1410
PRESIDENTE	1406, 1407	LENTI	1410
GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1407	PATRINI, <i>Relatore</i>	1409
LAFORGIA, <i>Relatore f.f.</i>	1407	SOLIANO	1410
RAFFAELLI	1407	RAFFAELLI ed altri: Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria (4395)	1411
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PRESIDENTE	1411, 1412
Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (4502)	1407	BOTTA	1412
PRESIDENTE	1407, 1408	GIOIA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	1412
		RAFFAELLI	1412
		SILVESTRI, <i>Relatore f.f.</i>	1411
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	1412

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1967

La seduta comincia alle 11,50.

ZUGNO, *Segretario ff.*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Tambroni.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 730.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del Canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse (4390).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 730.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale " Regina Elena " e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse. Il relatore, onorevole Laforgia, ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Ho già avuto occasione di illustrare in sede referente il provvedimento all'ordine del giorno che autorizza la spesa di 730.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse; impegno di spesa che si rende necessario e che per 670 milioni è già iscritto sul fondo speciale per i provvedimenti legislativi in corso, al capitolo 5381; mentre per i residui 60 milioni, all'accantonamento è stato già provveduto sullo stesso fondo speciale. Debbo ricordare che la V Commissione ha espresso parere favorevole al provvedimento e quindi, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge al suo esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo agli articoli, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 730 milioni per la prosecuzione ed il completa-

mento del canale demaniale « Regina Elena » e delle relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali dovuti alle imprese appaltatrici delle anzidette opere in base alla legge 23 ottobre 1963, n. 1481 e successive modificazioni.

(È approvato).

ART. 2.

La somma di lire 730.000.000 di cui al precedente articolo sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge: Vendita a favore dell'università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato « ex Caserma Carlo Emanuele » sito in detto capoluogo (4409).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Vendita a favore dell'Università degli studi di Torino dell'immobile patrimoniale disponibile dello Stato denominato " ex caserma Carlo Emanuele " sito in detto capoluogo ». Prego lo onorevole Laforgia di volersi sostituire al Re-

latore, onorevole Bima, e di riferire sul provvedimento.

LAFORGIA, *Relatore ff.* Il disegno di legge al nostro esame concerne la vendita in favore dell'Università degli studi di Torino dell'immobile di proprietà dello Stato denominato « ex caserma Carlo Emanuele » sito in Torino, adibito a ricovero di sfollati e senza tetto che è stato recentemente sgomberato per la quasi totalità dai detti occupanti, a cura del comune. La locale Università degli studi ha chiesto di acquisire il citato bene al fine di costruire un nuovo edificio da adibire a sede di facoltà universitarie, dichiarandosi disposta ad accettare il vincolo ventennale di destinazione del bene medesimo a tale fine. L'Ufficio tecnico erariale ha attribuito all'immobile il valore di lire 1.223.000.000, riducibile a lire 1.040.000.000, nel caso d'imposizione del vincolo di perpetua destinazione a sede universitaria. Il relatore esprime parere favorevole e prega la Commissione di voler approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Chiederei un breve rinvio della discussione in quanto, e non certo per mancanza di rispetto nei confronti del collega Laforgia, nutro alcuni dubbi circa l'opportunità di procedere senza aver ascoltato l'opinione del relatore Bima, investito da tempo dell'incarico di riferire sul provvedimento e quindi a conoscenza della situazione determinatasi a Torino per i problemi connessi ai progetti dell'Università.

Il relatore potrebbe avere delle perplessità ovvero delle modifiche da proporre, sicché non sappiamo fino a che punto gradisca di essere sostituito. Io sono dell'avviso che è meglio sentire il relatore Bima e quindi rinviare la discussione del suddetto disegno di legge, in relazione a ciò che è stato pubblicato su alcuni giornali circa il fatto che l'Università di Torino sta progettando di costruire tutta la sede universitaria in un bosco vincolato dal Ministero della pubblica istruzione per il mantenimento di alcune specie di piante e di animali. Ella vede, signor Presidente, quale incoerenza ci sia tra il Ministero della pubblica istruzione che vincola e uno dei centri più importanti dell'amministrazione che vorrebbe svincolare.

Quindi, che senso avrebbe trasferire questo bene immobile all'Università se essa avesse in animo di fare ciò? Io penso che questi nuovi fatti possano aver valore per la deliberazione della Commissione e sia meglio essere

completamente informati sulle volontà dei contraenti per la progettata vendita.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Onorevole Presidente, di fronte ai dubbi manifestati dall'onorevole Raffaelli, penso che un breve rinvio possa essere consentito solamente nel caso di insistenza da parte del collega. Io ritengo, peraltro, che il previsto vincolo ventennale imponga, tuttavia, all'Università di utilizzare l'immobile oggetto della vendita e che pertanto la sorte dei progetti relativi alla costruzione della nuova sede dell'Università stessa non possa incidere per la valutazione del disegno all'esame della Commissione.

RAFFAELLI. Onorevole Sottosegretario, il vincolo ventennale, stabilito nella transazione potrebbe subire modifiche e il bene potrebbe dall'Università stessa essere alienato.

GIOIA, *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Ma ciò, onorevole Raffaelli, potrebbe avvenire solo con legge.

LAFORGIA, *Relatore ff.* Poiché il rinvio costituisce un atto di riguardo nei confronti dell'onorevole Bima non posso che associarmi alla richiesta in tal senso avanzata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (4502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 », approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Azzaro, ha facoltà di svolgere la relazione.

AZZARO, *Relatore.* Si tratta di un disegno di legge già approvato dal Senato, relativo all'esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967. È un disegno di legge che ha origini molto lontane nel tempo perché l'esonero in questione fu stabilito con decreto legge dell'8 luglio 1937. Successivamente, nel 1951, per impegni assunti dal Governo italiano alle Nazioni Unite e anche per ragioni di carattere economico e politico, l'anzidetto beneficio

venne prorogato al 31 dicembre 1964. Successivamente è stato ritenuto opportuno prorogare ancora la durata del beneficio stesso. Il disegno di legge al nostro esame fissa il periodo di esonero daziario dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967. Le merci esonerate sono elencate nella tabella allegata al disegno e le merci stesse sono esonerate dal dazio entro i limiti previsti dalla medesima tabella. Penso che questo disegno di legge possa essere senz'altro approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOTTA. Poiché l'esenzione dal dazio decorre dal 1° gennaio 1965 immagino che per le operazioni già effettuate si debba dar luogo al rimborso, stante la natura retroattiva del provvedimento.

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Trattandosi di bollette a dazio sospeso non si fa luogo a rimborsi, in quanto, data la condizione sospensiva, non sono stati effettuati pagamenti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha precisato il proprio pensiero. Passiamo all'esame degli articoli e della tabella. Non essendo stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1965 e fino al 31 dicembre 1967 le merci di origine e di provenienza dalla Libia elencate nell'annessa tabella sono ammesse all'importazione in esenzione dai dazi doganali, entro i limiti dei quantitativi annui indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.

(È approvato).

ART. 2.

Per godere del beneficio di cui al precedente articolo le merci devono essere accompagnate dal certificato di origine rilasciato e vidimato dalle competenti autorità italiane in Libia.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Do lettura della tabella allegata al disegno di legge:

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1967

ALLEGATO

TABELLA DELLE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI
DALLA LIBIA AMMESSE ALLA FRANCHIGIA DAZIARIA

Numero e lettera di tariffa	MERCE	Quantitativo annuo (in quintali salvo indi- cazione con- traria)
03.01-B	Pesci di mare freschi (vivi o morti) refrigerati o congelati . . .	illimitato
03.02-A-B	Pesci semplicemente salati o in salamoia secchi o affumicati . . .	2.000
ex 05.04	Budella secche o salate	800
ex 08.01-A	Datteri commestibili	15.000
ex 12.01	Semi oleosi	illimitato
15.07	Olii fissi di origine vegetale:	
B-I-a	Olio di ricino	3.000
B-II-a	Olio di oliva	35.000
ex 16.04-E	Preparazione e conserve di pesci, in recipienti ermeticamente chiusi:	
	Tonno	13.000
	Altri	4.000
58.01-A	Tappeti a punti annodati o arrotolati, anche confezionati, di lana o di peli fini	200
ex 58.02-A	Altri tappeti, anche confezionati, di lana o di peli fini	500
—	Lavori e prodotti manufatturati di ogni genere di pelli conciate	200

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia Vescovile di Vittorio Veneto una porzione dell'immobile patrimoniale denominato « Ex Caserma Vittorio Veneto » sito in Conegliano (4357).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati: Gagliardi, Bologna, Toros, Marchiani, Carra, Mengozzi, Sinesio e Ripamonti: « Autorizzazione a ven-

dere a trattativa privata alla Curia Vescovile di Vittorio Veneto una porzione dello immobile patrimoniale denominato "ex Caserma Vittorio Veneto" sito in Conegliano ». Il Relatore, onorevole Patrini, ha facoltà di svolgere la relazione.

PATRINI, *Relatore*. Abbiamo al nostro esame la proposta n. 4357 avente per oggetto l'autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia vescovile di Vittorio Veneto una porzione dell'immobile patrimoniale denominato « ex Caserma Vittorio Veneto » sito in Conegliano. Il predetto immobile patrimoniale che occupa un'area di metri quadrati 12.51,55, ricade interamente nel piano di edilizia economico-popolare adottato dal comune di Conegliano ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1857 in data 1° febbraio 1967.

La Curia vescovile di Vittorio Veneto ha chiesto di acquistare un'area di metri quadrati 4380 per la costruzione di una chiesa. Nel piano particolareggiato di tutto questo territorio esistono tre previsioni: la prima di costruire sull'area citata una chiesa parrocchiale; la seconda di usufruire di una porzione di 2880 metri quadrati di territorio per edificarvi un ufficio postale; la terza di fare uso di un lotto, da parte del comune, per la costruzione di una strada. Per la porzione residua del territorio, è in corso una trattativa con il comune di Conegliano per l'acquisto ai fini di edilizia popolare. Il competente ufficio tecnico erariale di Treviso, in data 10 ottobre 1966 ha attribuito all'area suddetta che si prevede di vendere alla Curia il valore di lire 26 milioni e 280.000 lire che a mio giudizio dovrebbe essere congruo.

Ora io ho un dubbio per quanto concerne l'imputazione del soggetto che acquista. Infatti la Curia vescovile è soltanto un ufficio ecclesiastico, sfornito di personalità giuridica, per cui mi sembra opportuno indicare come acquirente l'ente parrocchiale al posto della Curia vescovile di Vittorio Veneto e introdurre, quindi, nel titolo e nel testo della proposta il nome della parrocchia, che è il seguente: « Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria e della Madonna delle Grazie in Conegliano ».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LENTI. Noi stiamo constatando come, in questa fase di scorcio di legislatura, la frequenza di proposte di legge che vertono su materia analoga a quella contemplata dalla proposta al nostro esame, cioè transazioni e concessioni di parte del patrimonio dello Stato ad enti e privati, vada progressivamente aumentando. Ciò comporta una serie di implicazioni che non possiamo sottovalutare. Di fatto noi ci sentiamo portati ad esprimere una opposizione di linea a questo costume. Nel caso particolare, però, noi sospendiamo questa linea in quanto la cessione del bene patrimoniale in oggetto avviene nell'ambito dell'attuazione del piano particolareggiato, già elaborato, secondo le norme della legge n. 167 e costituisce un elemento che contribuisce a far procedere l'attuazione del piano stesso. Potrei anche aggiungere che per quanto riguarda la congruità delle somme stabilite, anche se non possediamo elementi molto precisi, non abbiamo nulla da obiettare. Quindi, in questo caso, ci asterremo dall'esprimere la nostra posizione contraria.

GAGLIARDI. Non rientra nel mio stile sollecitare consensi attraverso proposte quali quella presentata. In realtà la presentazione di questa e di altre proposte analoghe dipende da una anacronistica disposizione della legge di contabilità generale dello Stato che impedisce, oltre i 15 milioni, di alienare qualunque bene demaniale a qualunque privato, sia esso persona giuridica o fisica, se non con legge per cui tutto passa attraverso il Parlamento. La delegificazione che dovrebbe dare respiro a questo nostro importante organismo democratico consentendogli di fare le grandi politiche resta lettera morta; tutto è messo in forse da questa minutaglia di piccoli provvedimenti che siamo costretti a promuovere. L'attuazione del piano regolatore di Conegliano sarebbe avvenuta chissà quando, per cui, solo per questo, mi sono fatto carico della presentazione delle proposte e ringrazio i colleghi comunisti che nonostante la contrarietà di principio hanno apprezzato la proposta e la sua natura.

SOLIANO. Desidero ricordare che sulla restante parte del terreno demaniale il comune di Conegliano ha iniziato pratiche per la cessione e che, trattandosi dell'ente pubblico comune, il limite della legge di contabilità è fissato in 100 milioni. Ove il valore del bene non superi tale limite desidererei conoscere se l'Amministrazione finanziaria abbia o meno in animo di accelerare le procedure amministrative.

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Provvederò a sollecitare l'iter amministrativo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha precisato il proprio pensiero.

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Curia vescovile di Vittorio Veneto, per il prezzo di lire 26.280.000, di una porzione di metri quadrati 4.380 dell'immobile patrimoniale denominato « ex caserma Vittorio Veneto » sito in Conegliano ».

Il Relatore, onorevole Patrini propone di sostituire le parole: « Curia vescovile di Vittorio Veneto », con le parole: « Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria e della Madonna delle Grazie in Conegliano ».

Pongo in votazione tale emendamento.
(È approvato).

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo 1 risulta così formulato:

« È autorizzata la vendita a trattativa privata in favore della Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria e della Madonna delle Grazie in Conegliano, per il prezzo di lire 26.280.000, di una porzione di metri quadrati 4.380 dell'immobile patrimoniale denominato Ex Caserma Vittorio Veneto sito in Conegliano ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« È fatto obbligo alla Curia vescovile di Vittorio Veneto di utilizzare la predetta porzione del suindicato immobile patrimoniale esclusivamente per la costruzione di una chiesa e delle annesse opere parrocchiali ».

Il Relatore propone di sostituire le parole: « Curia vescovile di Vittorio Veneto », con le parole: « Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria e della Madonna delle Grazie in Conegliano ».

Pongo in votazione tale emendamento.
(È approvato).

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo 2 risulta così formulato:

« È fatto obbligo alla Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria e della Madonna delle Grazie in Conegliano di utilizzare la predetta porzione del suindicato immobile patrimoniale esclusivamente per la costruzione di una chiesa e delle annesse opere parrocchiali ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Il relatore propone, per coordinamento, di sostituire nel titolo le parole: « Curia vescovile di Vittorio Veneto », con le altre: « Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria e della Madonna delle Grazie in Conegliano ».

Pongo in votazione tale proposta di modifica.

(È approvata).

Il titolo del provvedimento risulta pertanto così formulato:

« Autorizzazione a vendere a trattative private alla Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria e della Madonna delle Grazie in Conegliano una porzione dell'immobile pa-

trimoniale denominato: " Ex Caserma Vittorio Veneto " sito in Conegliano ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri: Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria (4395).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli, Soliano, Busetto, Tognoni, Mazzoni, Lizzero, Scotoni e Loperfido: « Elevazione, a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria ».

Prego l'onorevole Silvestri di volersi sostituire al Relatore onorevole Scricciolo e di voler riferire sulla proposta di legge.

SILVESTRI, *Relatore, ff.* Con la legge che scadeva il 14 maggio 1967, abbiamo dato disposizioni per il condono delle sanzioni tributarie non aventi natura penale; con una successiva disposizione di legge e precisamente quella del 15 maggio 1967, n. 283, è stata fatta una ulteriore proroga a favore delle zone colpite dalla alluvione nel senso che i contribuenti, persone fisiche o collettive o giuridiche, che avessero la sede in quelle località, usufruissero di una proroga di centoventi giorni. La relazione del proponente avverte che si sono verificate sviste ed interpretazioni errate in tale materia, nel senso che la pubblicizzazione della elevazione del termine ha indotto in errore gli interessati, essendo stato presentato come una proroga di 4 mesi, non di 120 giorni, il che ha fatto ritenere fosse spostato il termine di scadenza. Sia per questo motivo che per altri derivanti direttamente dalla carenza di disponibilità finanziarie, i contribuenti non hanno potuto usufruire nemmeno del termine prorogato. La proposta Raffaelli tende a prorogare il beneficio del condono fino al 31 dicembre di quest'anno.

Vorrei cogliere l'occasione per segnalare che la prassi consistente nel fissare le proroghe in numero di giorni, se trova una sua giustificazione talvolta nella legislazione civile, tuttavia nella gran parte dei casi porta a delle confusioni, per cui suggerirei di adottare sempre la fissazione di una data fissa ovvero il computo in mesi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOTTA. A me pare che il termine del 30 dicembre 1967 sia troppo breve perché il contribuente possa essere posto in grado di utilizzarlo. Forse sarebbe il caso di proporre un emendamento e di prorogare il termine al 31 marzo 1968. Però mi sorge qualche perplessità in quanto recentemente la Corte costituzionale ha dichiarato la incostituzionalità della fissazione di termini di adempimento per fruire del condono.

RAFFAELLI. Per quanto riguarda il termine, io concorderei con l'osservazione del collega Botta, tuttavia l'aspetto emergente della proposta consiste in una sanatoria. Infatti da parte dei contribuenti si è fatta confusione fra la scadenza del 10 e quella del 14 settembre a seconda che si computasse in giorni o in mesi; confusione cui hanno contribuito notizie di stampa. Certo sarebbe meglio ancorare il termine al periodo successivo cioè al periodo consuetudinario delle scadenze fiscali, tuttavia non insisto per un emendamento.

GIOIA, Sottosegretario di Stato per le finanze. Non sono in grado di aderire ad una richiesta di ulteriore proroga che comporterebbe, oggi, un rinvio della proposta per meglio riflettere sulla portata dell'emendamento. La cosa migliore è quella di approvare oggi la proposta in esame così come è stata formulata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il rappresentante del Governo ha precisato il proprio pensiero.

Passiamo agli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del controllo delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria, modificato dalla legge 15 maggio 1967, n. 283, è ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1967.

(È approvato).

ART. 2.

I benefici previsti dall'articolo 1 della presente legge si applicano limitatamente ai contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le società e gli Enti aventi la sede sociale nei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141.

(È approvato).

Propongo di sostituire, nel titolo della proposta, la parola: « elevazione », con la parola: « proroga ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato):

Il titolo della proposta di legge risulta così formulato: « Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria ».

Pongo in votazione il titolo così modificato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sui disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 730 milioni per la prosecuzione e il completamento del Canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse » (4390):

Presenti e votanti 23

Maggioranza 12

Voti favorevoli 23

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 1967

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1967 » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (4502):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

e sulle proposte di legge:

GAGLIARDI ed altri: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria e della Madonna delle Grazie, in Conegliano, una porzione dell'immobile patrimoniale denominato « Ex Caserma Vittorio Veneto » sito in Conegliano » (4357):

Presenti	23
Votanti	16
Astenuti	7
Maggioranza	9
Voti favorevoli	16
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

RAFFAELLI ed altri: « Proroga a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, dei

termini previsti dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1139, concernente il condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (4395):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Astolfi Maruzza, Azzaro, Bassi, Bonaiti, Castellucci, De Ponti, Laforgia, La Penna, Lenti, Longoni, Minio, Napolitano Francesco, Patrini, Raffaelli, Salvi, Silvestri, Soliano, Vespignani, Vicentini, Villani e Zugno.

Si sono astenuti sul provvedimento n. 4357:

Astolfi Maruzza, Lenti, Minio, Raffaelli, Soliano, Vespignani e Villani.

È in congedo:

Tambroni.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO